



COMUNE DI FARÀ GERA D'ADDA

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CULTURA**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/05/2015

Art. 1 - Istituzione della Commissione Cultura. Finalità

Il presente regolamento istituisce la Commissione cultura e detta i principi a cui si deve attenere nello svolgimento del suo mandato, nell'intento di contribuire alla crescita culturale individuale e collettiva, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini allo sviluppo ed alla gestione dell'attività culturale.

Art. 2 - Compiti

La Commissione cultura ha compiti:

- a) propositivi e consultivi;
- b) di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze;
- c) di collaborazione con l'assessorato alla cultura ed istruzione nella programmazione delle attività culturali del Comune contribuendo, con specifiche proposte, alla predisposizione di eventuali piani annuali e/o pluriennali.

Art. 3 - Poteri

La Commissione ha esclusivamente potere referente e consultivo. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale devono tenere in considerazione il parere della Commissione cultura anche se non obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione, organi ai quali comunque spetta la decisione definitiva sull'attuazione o meno delle proposte.

Art. 4 - Composizione e durata

La Commissione, i cui membri dovranno essere nominati dalla Giunta, si compone di membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- sindaco o suo delegato;
- assessore alla cultura;
- n. 4 membri in rappresentanza dei gruppi consiliari di cui n. 3 del gruppo consiliare di maggioranza e n. 1 del gruppo consiliare di minoranza;

Sono membri eletti:

- n. 2 insegnanti proposti dall'Istituto comprensivo;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni locali operanti in campo culturale, ricreativo e dell'istruzione.

La Commissione cultura dura in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.

I componenti della Commissione possono essere rieletti.

Art. 5 - Decadenza dei Commissari

I singoli Commissari decadrono dall'essere membri della Commissione in caso di dimissioni, ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per tre sedute consecutive.

La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al presidente della Commissione.

I Commissari decaduti saranno sostituiti ed i nuovi nominati dalla Giunta Comunale entro 30 giorni secondo le modalità indicate all'art. 4.

Art. 6 - Organizzazione della Commissione

1. La prima seduta dovrà tenersi entro 20 (venti) giorni dall'entrata in vigore della delibera di nomina dei membri della Commissione.
2. Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato. Il Presidente a sua volta nomina tra i Commissari un vice presidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Presidente nomina il segretario scegliendolo tra i membri della Commissione.
4. Ad ogni incontro viene redatto un verbale che verrà pubblicato nel sito del Comune e inviato telematicamente ai vari componenti.
5. Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale riunione, fa recapitare, tramite il servizio comunale, gli avvisi di convocazione delle riunioni con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni per le sedute ordinari e di 24 ore per le eventuali sedute d'urgenza.
6. Su richiesta scritta di almeno 2/3 dei membri, la Commissione dovrà essere convocata entro il termine di 20 (venti) giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.

7. La convocazione della Commissione sarà resa pubblica tramite affissione all'albo pretorio-sito istituzionale.
8. La convocazione della Commissione e l'ordine del giorno sono inviate per conoscenza al Sindaco.
9. Il Presidente presiede le adunanza, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati.
10. Il segretario della Commissione partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.
11. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei Commissari presenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
12. La Commissione può sentire di volta in volta i rappresentanti di organizzazioni, enti, associazioni, persone e gruppi interessati al problema. Il Presidente può invitare i responsabili dei servizi per presentare relazioni o fornire chiarimenti sugli argomenti in discussione.

Art. 7 - Gruppi di lavoro

A supporto della Commissione cultura, il sindaco o suo delegato può istituire gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:

1. eventi culturali
2. corsi culturali e attività di promozione alla lettura
3. iniziative per i giovani.

Detti gruppi devono essere composti da almeno 3 (tre) membri/utenti esterni alle rappresentanze consiliari con interessi attinenti alle tematiche specifiche.

Il coordinatore del gruppo di lavoro è nominato dal Sindaco o dal suo delegato contemporaneamente alla composizione del gruppo stesso.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute

Le sedute della commissione, di norma, sono pubbliche salvo i casi di segretezza previsti dalla legge o per ragioni di opportunità. Nel caso di seduta pubblica i cittadini possono assistere ai lavori della Commissione senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 9 - Indennità/Rimborso spese

L' elezione a membro della Commissione e la partecipazione alle sedute della stessa non danno diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese.

Art. 10 - Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la relativa pubblicazione prevista in materia di regolamento.